

Udienza pubblica del 15.6.2005  
Registro Generale n. 30759/2004

M.  
Sentenza n. 1303  
36963/05

REPUBBLICA ITALIANA

[www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dagli Ill.mi Signori  
Dott. Giuseppe SAVIGNANO  
Dott. Claudio VITALONE  
Dott. Guido DE MAIO  
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)  
Dott. Franco MANCINI  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

### SENTENZA

sul ricorso proposto da REBECCHI Daniele, nato a Massa il 13.2.1967,

avverso la sentenza resa il 9.1.2004 dal tribunale monocratico di Massa, sezione distaccata di Pontremoli,

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

Udito il difensore della parte civile, avv.==

Udito il difensore dell'imputato, avv.==

Osserva:

#### Svolgimento del processo

1 – Con sentenza del 9.1.2004 il tribunale monocratico di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, ha dichiarato Daniele Rebecchi colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22/1997, perché – quale titolare della s.r.l. "DDR costruzioni e smaltimenti" – aveva effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (materiale edile contenente amianto) senza essere iscritto all'albo nazionale previsto dall'art. 30, comma 4, dello stesso decreto legislativo (accertato in Fivizzano il 4.4.2001).

Per l'effetto il giudice, riconosciute le attenuanti generiche, ha condannato il Rebecchi alla pena dell'ammenda di euro 2000, con i doppi benefici di legge.

Secondo le risultanze dell'istruttoria dibattimentale, il comune di Fivizzano aveva appaltato alla ditta individuale Ricci Italo l'incarico di ristrutturare e trasformare alcuni capannoni di proprietà comunale in località Ferriera, e la ditta Ricci aveva a sua volta incaricato la società DDR di demolire e rifare la copertura degli stessi capannoni, contenente amianto.

In esecuzione del subappalto, la società DDR, il cui oggetto sociale comprendeva anche il trasporto di rifiuti, aveva trasportato i materiali provenienti dalla demolizione in un centro di smaltimento sito in Avenza di Carrara.

Tanto premesso, il giudice monocratico ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 30, comma 4, D.Lgs. 22/1997, il titolare della società DDR non era produttore di rifiuti propri, ma doveva qualificarsi come detentore (*rectius* gestore) di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, sicché doveva essere iscritto all'albo nazionale di cui alla norma suddetta.

2 - Il Rebecchi ha presentato ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt. 6, 30, comma 4, 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997.

Sostiene che la società DDR, sulla base del tenore letterale delle norme e della giurisprudenza di legittimità, doveva essere qualificata produttrice di rifiuti propri (da sola ovvero in concorso col comune appaltante) e quindi era esonerata dall'obbligo di iscriversi nell'albo nazionale anzidetto.

### Motivi della decisione

3 - Va premesso che il Rebecchi è stato imputato del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) D.Lgs. 22/1997 per aver trasportato rifiuti non pericolosi (nonostante che nell'allegato C dei rifiuti pericolosi, sotto il codice CER 170601, siano compresi anche i materiali isolanti contenenti amianto) senza essere iscritto all'albo nazionale dei gestori previsto dall'art. 30 dello stesso decreto.

Orbene, il quarto comma dell'art. 30 prescrive l'iscrizione all'albo solo per le imprese che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, nella evidente considerazione che l'imprenditore che trasporta rifiuti propri (che non siano pericolosi) non necessita del controllo pubblico connesso alla iscrizione all'albo. Ciò però non esclude che lo stesso imprenditore che intenda svolgere anche attività di smaltimento dei propri rifiuti debba munirsi della prevista autorizzazione, giacché a norma dell'art. 28 e dell'art. 51, primo comma (come modificato dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 8.11.1997 n. 389, che ha soppresso l'inciso "prodotti da terzi") lo smaltimento di rifiuti propri - a differenza del trasporto - è sottoposto a controllo pubblico preventivo, a pena di arresto o di ammenda.

3.1 - Nel caso di specie, quindi, si deve soltanto valutare se la società DDR amministrata dal Rebecchi, trasportando presso un centro di smaltimento i rifiuti derivanti dalla demolizione dei capannoni comunali *de quibus*, abbia trasportato rifiuti propri (cioè prodotti dalla stessa società) ovvero rifiuti prodotti da terzi.

Se si considera che, secondo la definizione di cui all'art. 6 lett. b) del più volte citato D.Lgs. 22/1997, "produttore" è "la persona la cui attività ha prodotto rifiuti", si deve concludere che la società DDR era produttrice dei rifiuti risultanti dalla demolizione dei capannoni che aveva l'incarico di eseguire.

Questa conclusione è in linea con una precedente pronuncia di questa sezione, secondo la quale "Per produttore di rifiuti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione" (Sez. III, n. 4957 del 21.4.2000, Rigotti ed altri, rv. 215942).

Considerato che, nel caso di specie, era il Comune di Fivizzano ad aver deciso la demolizione dei capannoni e che ad averla eseguita era stata la DDR del Rebecchi, in veste di società subappaltante, non v'è dubbio che - si estenda o non anche al Comune - la qualità di produttore dei residui della demolizione edili contenenti amianto competeva alla stessa società.

La quale pertanto poteva trasportare i rifiuti al centro di smaltimento senza essere iscritta all'albo nazionale dei gestori.

Ne deriva che il Rebecchi doveva essere assolto perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

la corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.  
Così deciso in Roma il 15.6.2005.

Il consigliere estensore  
(Pierluigi Onorato)  
*Pierluigi Onorato*

Il presidente  
(Giuseppe Savignano)  
*Giuseppe Savignano*

Il cancelliere

**DEPOSITATA**  
IN CASSAZIONE  
12 OTT. 2005



**FUNZIONE CANCELLERIA**  
(dott. *Donati*)